



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Nuova Centrale Termica di Cogenerazione presso stabilimento Michelin di Cuneo
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	7347
<i>Proponente</i>	Fenice S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere 486 del 20 maggio 2022 acquisito al prot. MiTE_2022-0070646 del 07 giugno 2022

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla Fenice S.p.A. con nota del 12 agosto 2021, acquisita al prot. MATTM/90470 del 20 agosto 2021, al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a

VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al Progetto “Nuova Centrale Termica di Cogenerazione presso stabilimento Michelin di Cuneo”;

VISTA la nota prot. MATTM/143986 del 22 dicembre 2021 con cui la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, e inseriti nell'Allegato I al D.L. 77/2021 “*Allegati alla Parte Seconda ALLEGATO I-bis*” e che consiste nella realizzazione di una nuova centrale termica di cogenerazione della potenza nominale di 138,9 MWt che opererà in assetto trigenerativo in sostituzione della attuale Centrale termica della potenza nominale di 165 MWt che sarà messa fuori servizio;

PRESO ATTO che il proponente, a corredo dell'istanza, ha fornito la documentazione integrativa relativa all'analisi previsionale della diffusione in atmosfera e della ricaduta al suolo degli inquinanti Nox, CO₂, SO₂, Polveri (PM₁₀ e PM_{2.5}) emessi dalle attività previste dal progetto e la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Sanitario, in merito alla quale, la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale, con nota prot. MATTM/145080 del 23 dicembre 2021, ha chiesto un parere all'Istituto Superiore di Sanità;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità, con nota del 05/05/2022, ha ritenuto rimandare alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la valutazione dei potenziali impatti sanitari prodotti dalle attività connesse all'opera progettuale, in quanto la tipologia di impianto, soggetto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, non rientra tra quelli che devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Sanitario, secondo quanto previsto dal comma 2 art. 23 del D. Lgs 152/2006;

ACQUISITE le osservazioni espresse ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura di cui la Commissione Tecnica ha tenuto conto nel corso dell'istruttoria per l'espressione del parere di competenza;

ACQUISITO il Parere n. 486 del 20 maggio 2022 della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo MiTE_2022-0070646 del 07 giugno 2022, costituito da n. 22 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carmela Bilanzone ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A.,

ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto Nuova Centrale Termica di Cogenerazione presso stabilimento Michelin di Cuneo;

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del Progetto Nuova Centrale Termica di Cogenerazione presso stabilimento Michelin di Cuneo proposto dalla Fenice S.p.A., con sede a Rivoli (TO), Via Acqui n. 86, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 486 del 20 maggio 2022, assunto al protocollo MiTE_2022-0070646 del 07 giugno 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 486 del 20 maggio 2022 della Sottocommissione VIA- della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è comunicato alla Fenice S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, alla Regione Piemonte, ad ARPA Piemonte, alla Provincia di Cuneo e al Comune di Cuneo.

2. Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)